

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
883/2017/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2018

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 dicembre 2002;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, il relativo Allegato;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL ed il relativo allegato (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/R/EEL) ed il relativo allegato (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 779/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 779/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 579/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 579/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 862/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 857/2017/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 19 maggio 2016, 11/2016 (di seguito: determinazione 11/2016);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, ed in particolare il TIT, recante disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (NPR1);
- l’articolo 7, del TIT, disciplina l’applicazione della tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, prevedendo che ciascuna impresa distributrice applichi alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 1 del TIT;
- l’articolo 14, del TIT, disciplina l’applicazione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale, prevedendo che ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 7, del TIT;

- l'articolo 17, del TIT, disciplina, per il periodo 2016-2019, i criteri di aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 del TIT sono applicati anche ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria DIS di cui all'articolo 46 della deliberazione 111, a copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.a. per lo svolgimento delle attività di dispacciamento;
- l'articolo 4, del TIT, disciplina gli obblighi informativi per gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali; e che, con determinazione 11/2016, sono state disciplinate le modalità operative di trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario da parte del gestore del sistema di trasmissione e dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2016 - maggio 2017, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,58%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato nel mese di settembre 2016, nel periodo II trimestre 2016 - I trimestre 2017, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0%;
- il tasso annuale di recupero di produttività applicato ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi relativi al servizio di trasmissione, ai sensi del comma 17.2 del TIT, è pari all'1,0%; e che tale tasso annuale di recupero di produttività è applicato anche con riferimento all'attività di dispacciamento;
- la società Terna S.p.a., con comunicazione 31 ottobre 2017 (prot. Autorità A/36194 del 6 novembre 2017), ha presentato all'Autorità, in coerenza con quanto disposto con determinazione 11/2016, la proposta tariffaria per l'aggiornamento dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento relativa all'anno 2018; e che, con separata comunicazione in data 27 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35574 del 30 ottobre 2017), la società Terna S.p.a. ha presentato all'Autorità una proposta sui criteri di valorizzazione degli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) ai fini del loro riconoscimento nelle tariffe di trasmissione 2018;
- con nota del 22 novembre 2017 (prot. Autorità P/38243), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a Terna S.p.a. le risultanze istruttorie sulla proposta di aggiornamento tariffario per l'anno 2018 e sui criteri di valorizzazione degli

IPCO di cui alla comunicazione del 27 ottobre 2017, evidenziando elementi di incoerenza con il quadro regolatorio vigente, con particolare riferimento agli IPCO ammissibili al riconoscimento tariffario e alla corretta imputazione dei contributi pubblici percepiti alla tipologia di investimento a cui l'intervento appartiene;

- la società Terna S.p.a., con comunicazione 4 dicembre 2017 (prot. Autorità A/39610 del 5 dicembre 2017), come integrata con comunicazione del 15 dicembre 2017 (prot. Autorità A/40942 del 18 dicembre 2017), ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta, pur presentando alcuni errori materiali – quali la non corretta imputazione delle dismissioni relative all'anno 2015 alla base dati di incrementi patrimoniali 2004-2015, è risultata coerente con le disposizioni di cui al TIT;
- nell'ambito della proposta tariffaria di cui al precedente alinea, la società Terna S.p.a., tra l'altro:
 - a) ha segnalato che i volumi di energia e potenza rilevanti ai fini dell'applicazione delle componenti CTR_P e CTR_E sono stati determinati tenendo conto delle disposizioni di cui al TISDC - in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i sistemi di distribuzione chiusi (di seguito: SDC) saranno assimilati a reti di distribuzione - e sulla base delle informazioni anagrafiche sul perimetro dei SDC disponibili al 30 novembre 2017;
 - b) ha richiesto di rettificare alcuni dati di incrementi patrimoniali relativi ai cespiti acquisiti dalla società Mincio Trasmissione S.r.l., relativi ad errori materiali riscontrati successivamente all'acquisizione, per un totale, valutato a costo storico, di circa euro 30 mila;
 - c) ha rappresentato che i volumi di energia rilevanti ai fini dell'applicazione della componente CTR_E sono calcolati applicando i fattori percentuali delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di cui alla tabella 4 del TIS, al netto del fattore di perdita previsto per il livello di tensione 380 kV (0,7%), e che tale criterio rappresenta una prassi consolidata sia ai fini della fatturazione della componente tariffaria CTR in energia sia ai fini del calcolo dei volumi di riferimento per gli aggiornamenti annuali dei corrispettivi tariffari;
 - d) ha segnalato che sono in corso di acquisizione *asset* di rete attualmente non rientranti nel perimetro della RTN;
- i *driver* di riferimento per la determinazione delle componenti tariffarie CTR_P e CTR_E per l'anno 2018, sulla base dei dati registrati a consuntivo negli ultimi 12 mesi disponibili (ottobre 2016 – settembre 2017) e tenuto conto di quanto segnalato da Terna S.p.a. alla precedente lettera a), risultano pari a 54,5 GW e 243,3 TWh, in aumento rispettivamente del 2,7% per la potenza e dell'1,4% per l'energia rispetto ai volumi di riferimento considerati ai fini del dimensionamento delle componenti tariffarie CTR per l'anno 2017;
- con riferimento alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 6 del TIT, le richieste di rettifica dei dati tariffari comportano l'applicazione di una indennità

amministrativa a carico dell'impresa richiedente pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica e comunque non inferiore a euro 1.000, da versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) sul Conto di cui all'Articolo 54 del TIT;

- con riferimento alla precedente lettera c), la correzione dei volumi di energia relativi alla componente CTR_E per tener conto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti è coerente sia con l'applicazione della componente $TRAS_E$, differenziata in funzione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica specifici per ciascun livello di tensione, sia con la disciplina del *settlement* di cui al TIS, al netto della correzione per il livello di tensione 380 kV;
- con riferimento alla precedente lettera d), gli *asset* in corso di acquisizione da parte di Terna S.p.a. non risultano ancora inseriti nel perimetro della RTN ai sensi di uno specifico provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico e, pertanto, non contribuendo ad erogare il servizio di trasmissione, non sono eleggibili ad essere remunerati tra i costi riconosciuti per il servizio;
- ai sensi del comma 17.3, lettera d), del TIT, ai fini dell'aggiornamento dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito per l'anno 2018, è necessario considerare lo scostamento tra i ricavi riconosciuti per l'anno 2017, determinati con deliberazione 779/2016/R/EEL sulla base dei dati di investimento di pre-consuntivo relativi all'anno 2016, ed i medesimi ricavi rideterminati proforma sulla base dei dati di investimento effettivamente entrati in esercizio nel medesimo anno 2016, tenendo conto dell'onere finanziario generato dagli scostamenti, assunto pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 20, del TIT, definisce un meccanismo di incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019 per lo sviluppo delle infrastrutture di trasmissione elettrica, che, entro un limite massimo pari al costo stimato e con vincoli sui tempi di entrata in esercizio, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% per 12 anni alle opere di sviluppo O-NPR1 di cui al comma 20.3 del TIT e alle opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 di cui al comma 20.4 del TIT;
- l'articolo 21, del TIT, prevede un meccanismo correttivo per l'efficienza dell'incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019, in base al quale, con riferimento alle opere I-NPR1 e O-NPR1, nel caso in cui il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio sia inferiore al costo stimato, al gestore del sistema di trasmissione è riconosciuto un premio pari al 20% della differenza tra il costo stimato e il costo consuntivato (di seguito: premio per l'efficienza);
- ai sensi dell'articolo 20, del TIT, l'Autorità, con deliberazione 579/2017/R/EEL, ha approvato e pubblicato la lista delle opere di sviluppo O-NPR1 di cui all'articolo 20, comma 3, del TIT, e la lista di opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 di cui all'articolo 20, commi 4 e 6, del TIT,

- unitamente alle relative date obiettivo di entrata in esercizio delle opere e al costo massimo ammesso al meccanismo incentivante;
- in particolare, con il punto 2, della deliberazione 579/2017/R/EEL, l’Autorità ha definito la data obiettivo di ciascuna opera componente gli interventi di sviluppo, adottando quindi - sulla base delle analisi effettuate durante il percorso istruttorio - un’applicazione più granulare rispetto al perimetro “a livello di intervento” precedentemente adottato ai sensi della deliberazione 40/2013/R/EEL;
 - ai sensi del punto 6, della deliberazione 579/2017/R/EEL, la maggiorazione del tasso di remunerazione sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrati in esercizio nell’anno 2016 è riconosciuta a valere sulle tariffe di trasmissione per l’anno 2018, contestualmente al conguaglio dei valori di preconsuntivo degli investimenti entrati in esercizio nel medesimo anno 2016;
 - la società Terna S.p.a. ha trasmesso, nell’ambito della proposta tariffaria, nonché con specifica comunicazione in data 4 dicembre 2017 (prot. Autorità A/39603 del 5 dicembre 2017), i dati di consuntivo e le informazioni sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrate in esercizio nell’anno 2016;
 - dall’analisi di dati ed informazioni di cui al punto precedente, risulta che sono entrate in esercizio 3 opere I-NPR1 e 8 opere O-NPR1 nell’anno 2016, con un costo di investimento ammesso alla maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all’articolo 20 del TIT pari a circa 135 milioni di euro; con riferimento a 4 delle 11 opere entrate in esercizio, Terna S.p.a. ha segnalato che *“sono in corso le attività di completamento che saranno consuntivate successivamente all’anno 2016”* e che, al fine di calcolare l’eventuale premio di cui all’articolo 21 del TIT, darà evidenza del relativo completamento di tutte le con successiva comunicazione;
 - ai sensi del comma 20.9, del TIT, l’Autorità verifica ed accerta, anche mediante controlli *in situ*, i dati comunicati dal gestore ed il raggiungimento delle date obiettivo delle opere;
 - il comma 21.1, del TIT, prevede che la differenza tra il costo stimato e il costo consuntivato - per le opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 - sia calcolata a livello di ciascun intervento di sviluppo I-NPR1; e che nelle premesse della deliberazione 579/2017/R/EEL, l’Autorità ha precisato che *“con particolare riferimento agli interventi I-NPR1, poiché la maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all’articolo 20, comma 6, del TIT è riconosciuta con riferimento a ciascuna opera che compone l’intervento I-NPR1, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’investimento, anche il premio di cui all’articolo 21 è calcolato con riferimento a ciascuna opera componente l’intervento I-NPR1 componente l’intervento I-NPR1”*;
 - il comma 21.2, del TIT, non prevede la possibilità di completamento della consuntivazione dei costi di investimento di un’opera in data successiva al 31 dicembre dell’anno di entrata in esercizio dell’opera.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione in data 12 ottobre 2017 (prot. Autorità A/33399 del 13 ottobre 2017), la società Terna S.p.a. ha segnalato all'Autorità che, per effetto dei conguagli relativi a rettifiche dei dati di fatturazione delle componenti CTR di competenza degli anni 2012-2015, si è determinato un maggior gettito pari a euro 1.010.486,64 che la società stessa è tenuta a restituire al sistema;
- con comunicazione in data 30 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35573 del 30 ottobre 2017), la società Terna S.p.a. ha rappresentato all'Autorità le modalità applicative dei corrispettivi tariffari del servizio di trasmissione per i SDC in attuazione delle disposizioni di cui al TISDC, con particolare riferimento ai criteri di applicazione delle componenti CTR nel caso in cui il gestore della rete privata sia titolare di più reti e nei casi di punti indiretti di interconnessione alla RTN;
- con comunicazione in data 8 novembre 2017 (prot. Autorità A/36570 dell'8 novembre 2017), la società Terna S.p.a. ha rappresentato all'Autorità modalità di trattamento di una rete di distribuzione isolata che è stata interconnessa alla RTN nel corso dell'anno 2017, ai fini della fatturazione delle componenti tariffarie CTR nel corso del 2017 e ai fini della valorizzazione dei volumi di energia e potenza di riferimento per la determinazione delle componenti tariffarie CTR per l'anno 2018.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 458/2016/R/EEL, l'Autorità ha provveduto a razionalizzare, con decorrenza 1 gennaio 2017, la regolazione della misura dell'energia elettrica (TIME), integrando in un unico provvedimento la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e la misura dell'energia elettrica prodotta;
- il TIME, tra l'altro, attribuisce al gestore del sistema di trasmissione la responsabilità delle seguenti operazioni:
 - a) installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura dei clienti finali connessi sulla RTN;
 - b) gestione dei dati di misura dei punti di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione e dei punti di misura delle utenze (clienti finali e produttori) connessi sulla RTN;
- con deliberazione 779/2016/R/EEL, l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione di un eventuale meccanismo di perequazione dei costi derivanti dalle ulteriori attività di misura attribuite dal TIME al gestore del sistema di trasmissione;
- nell'ambito della proposta tariffaria per l'anno 2018, Terna S.p.a. ha segnalato che tutti gli incrementi patrimoniali afferenti all'attività di misura esistenti al 31 dicembre 2016 continuano ad essere riconosciuti nell'ambito delle tariffe di trasmissione e che, dal 1 gennaio 2017, è attribuita all'attività di trasmissione soltanto una quota parte degli investimenti negli applicativi e nei sistemi di

gestione dei dati di misura, mentre la restante parte, nonché tutti gli investimenti derivanti dalle nuove competenze attribuite al gestore del sistema di trasmissione dal TIME, dovranno essere riconosciuti nell'ambito dei corrispettivi di misura di cui al TIME;

- sono ancora in corso gli approfondimenti tecnici volti a verificare se i corrispettivi di misura di cui al TIME, che saranno determinati anche tenendo conto degli investimenti sostenuti da Terna S.p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2017, garantiscono al gestore un'adeguata remunerazione delle ulteriori attività di misura attribuite a Terna S.p.a. dal TIME.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria presentata dal gestore del sistema di trasmissione con comunicazione del 4 dicembre 2017 relativa all'aggiornamento, per l'anno 2018, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento, procedendo a rettificare gli errori materiali riscontrati;
- riconoscere la maggiorazione del tasso di remunerazione sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrati in esercizio nell'anno 2016 a valere sulle tariffe di trasmissione per l'anno 2018, e considerare tale componente di ricavo, pari a circa 1,35 milioni di euro, nell'ambito della componente tariffaria $CTR^{Premium}$ di cui al comma 22.1, lettera b), del TIT;
- includere la quota parte di ricavo inerente gli investimenti nei progetti pilota relativi ai sistemi di accumulo nella componente tariffaria $CTR^{Premium}$ di cui al comma 22.1, lettera b), del TIT, in modo tale che sia assicurata la relativa competenza al gestore del sistema di trasmissione;
- procedere all'aggiornamento per l'anno 2018:
 - c) delle componenti CTR_P e CTR_E , di cui all'articolo 14, del TIT;
 - d) delle componenti $CTR^{Premium}$ e CTR^{PdD} , di cui all'articolo 22, del TIT;
 - e) delle componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$, di cui all'articolo 7, del TIT, afferenti alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- che la società Terna S.p.a. versi il maggior gettito derivante da rettifiche dei dati di fatturazione di competenza del periodo 2012-2015 sul conto di cui all'articolo 54 del TIT istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (di seguito: CSEA);
- allineare l'articolo 14, del TIT, per tener conto della prassi consolidata inerente all'applicazione della componente CTR_E ;
- per maggior chiarezza, riformulare il comma 21.1, del TIT, per riflettere le modalità attuative del medesimo comma precisate con la deliberazione

579/2017/R/EEL, che ha previsto un trattamento separato delle singole opere di sviluppo che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1;

- modificare il comma 21.2, del TIT, per tener conto della possibile necessità per Terna S.p.a. di completare la consuntivazione degli investimenti relativi a un'opera di sviluppo anche dopo il 31 dicembre dell'anno di entrata in esercizio dell'opera medesima;
- determinare i premi di cui all'articolo 21, del TIT, con separati provvedimenti dell'Autorità;
- rinviare ad un successivo provvedimento la definizione di un eventuale specifico meccanismo di perequazione dei corrispettivi di misura applicati a livello di alta e altissima tensione

DELIBERA

1. di approvare le proposte tariffarie presentate dal gestore del sistema di trasmissione relative all'aggiornamento, per l'anno 2018, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento;
2. di aggiornare, all'anno 2018, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ di cui all'articolo 7, del TIT, le componenti CTR_P e CTR_E di cui all'articolo 14, del TIT e le componenti $CTR^{Premium}$ e CTR^{PdD} di cui all'articolo 22 del TIT, come riportate nelle Tabelle 1, 7 e 8 allegate al presente provvedimento, che sostituiscono le Tabelle con la medesima numerazione allegata al TIT;
3. di prevedere che la società Terna S.p.a. versi, alla CSEA, l'importo di euro 1.010.486,64 derivante da rettifiche dei dati di fatturazione di competenza del periodo 2012-2015 sul conto cui all'articolo 54 del TIT, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4. di applicare, a Terna S.p.a., l'indennità amministrativa per la richiesta di rettifiche di cui all'articolo 6 del TIT nella misura di euro 1.000, da versare alla CSEA sul conto di cui all'articolo 54 del TIT entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
5. di apportare le seguenti modifiche al TIT:
 - a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), punto i), dopo le parole "*prelevata dall'impresa medesima dalla RTN*" sono aggiunte le seguenti parole "*, aumentata del fattore percentuale di cui alla tabella 4 del TIS per tenere conto delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti*";
 - b) all'articolo 21, comma 1, le parole "*calcolata a livello di ciascun intervento di sviluppo I-NPR1 o a livello di ciascuna opera di sviluppo O-NPR1*" sono sostituite dalle parole "*calcolata a livello di ciascuna opera*";
 - c) all'articolo 21, comma 2, le parole "*entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in esercizio dell'intero intervento di sviluppo I-NPR1*"

o dell'opera di sviluppo O-NPRI" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui un'opera risulti entrata in esercizio e tutti gli investimenti che afferiscono a detta opera sono stati completati";

6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it le *Tabelle 1, 7 e 8* del TIT, come aggiornate ai sensi del punto 2 del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni